
	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Ed.: 01 Data: 09/07/2025
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI A GESTIONE ASP

Organizzazione	Attività svolta	Nome Cognome	Qualifica
ASP - Centro Servizi alla Persona	<i>Appaltante</i>	<i>Stefano Triches</i>	Datore di Lavoro
		<i>Graziella Fantin</i>	RSPP
		<i>Enrico Leprotti</i>	RLS
Ditta:	<i>APPALTO Servizio di trasporto utenti del centro diurno per anziani non autosufficienti a gestione ASP</i>		Datore di Lavoro
			RSPP
			RLS




Redatto - RSPP Consulente esterno Graziella Fantin	Approvato DIRETTORE Stefano Triches
---	--

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Ed.: 01 Data: 09/07/2025
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

INDICE

1.	INFORMAZIONI GENERALI.....	3
1.1	ATTIVITÀ SVOLTA DALLA DITTA ESECUTRICE DELL'APPALTO.....	3
1.2	DESTINATARI.....	3
1.3	DOTAZIONE PERSONALE E MEZZI	3
1.4	AREE INTERESSATE DAI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE OGGETTO DELL'APPALTO:	4
2.	RISCHI INTERFERENZIALI INDOTTI DALLE ATTIVITA' DELLA DITTA APPALTATRICE: PROCEDURE, OBBBLIGHI E NOTE.....	5
2.1	VIABILITA', TRASPORTO E OPERAZIONI DI CARICO, SCARICO E MOVIMENTAZIONE	5
2.2	APPARECCHI ELETTRICI E COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA.....	7
2.3	CONTENIMENTO INQUINAMENTO ACUSTICO	8
2.4	CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO AMBIENTALE (POLVERI, VAPORI, FIBRE ECC.)	9
2.5	MACCHINE, ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA	10
2.6	INCENDIO ED ESPLOSIONE.....	11
2.7	RISCHI DA AGENTI BIOLOGICI	11
2.8	AGENTI CHIMICI E CANCEROGENI	12
2.8.1	Comportamenti generali e precauzioni (procedure, misure o cautele)	13
2.9	USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALI	13
2.10	SEGNALETICA DI SICUREZZA	13
2.11	FORMAZIONE LAVORATORI	14
3.	INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI RISCHI DA INTERFERENZA E VALUTAZIONE	15
3.1	POSSIBILE PRESENZA DI SOGGETTI TERZI PRESENTI ALL'INTERNO O IN PROSSIMITÀ DELLE AREE INTERESSATE ALL'APPALTO:	15
3.2	TIPOLOGIA DI RISCHI DA INTERFERENZE ULTERIORI	15
3.3	METODOLOGIA E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	15
3.4	GESTIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E DEFINIZIONE DELLE MISURE CONSEGUENTI.....	18
4.	STIMA COSTI SICUREZZA.....	24

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Ed.: 01 Data: 09/07/2025
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 ATTIVITÀ SVOLTA DALLA DITTA ESECUTRICE DELL'APPALTO

La presente procedura ha come oggetto il servizio di trasporto di utenti in carico ad ASP Centro Servizi alla Persona, per il periodo di tre annualità con possibilità di proroga tecnica di sei mesi.

Il servizio oggetto del presente DUVRI è:

Servizio di trasporto utenti del Centro Diurno per anziani non autosufficienti a gestione ASP.

Le prestazioni oggetto dell'appalto indicate in capitolato, possono così essere riassunte:

Il servizio è indirizzato agli utenti del Centro Diurno per anziani non autosufficienti a gestione ASP situato in Corso Porta Reno 88, Ferrara, con trasporto in modalità a/r o sola andata e solo ritorno.

Il servizio viene svolto con automezzi autorizzati al trasporto delle persone disabili non deambulanti, a norma della vigente normativa nazionale ed europea e deve garantire l'incolumità, la sicurezza e il benessere delle persone trasportate; va effettuato dal luogo di presa più vicino al domicilio delle stesse fino alla destinazione e ritorno e prevede l'accoglienza dell'utente in strada, mentre esclude l'accompagnamento all'interno della struttura di partenza e destinazione, compresa l'abitazione.

1.2 DESTINATARI


Allo stato attuale gli utenti che complessivamente necessitano di quanto ad oggetto sono n. 11 e sono individuati nell'allegato "Schema utenti trasportati" nel quale sono indicati i dati relativi al trasporto e frequenza teorica.

Il servizio deve essere necessariamente garantito per gli utenti sopra riportati fino ad un totale di 13; le ulteriori nuove richieste, in sostituzione o in aggiunta, devono essere valutate dall'Operatore Economico in collaborazione con ASP Centro Servizi alla Persona, sempre compatibilmente con le capacità dell'Operatore Economico Aggiudicatario di far fronte a queste nuove richieste e tenendo conto della possibilità di altre situazioni alternative, e solo in ultima istanza utilizzare il trasporto fornito dall'Operatore Economico aggiudicatario.

1.3 DOTAZIONE PERSONALE E MEZZI

La Ditta Appaltatrice assicurerà i Servizi sopradescritti attraverso le seguenti figure:


- n. 1 Coordinatore del servizio che sia l'interfaccia con l'Amministrazione per la segnalazione di nuovi percorsi e/o modificazione reperibile tramite cellulare dal lunedì al venerdì dalle ore 6:30 alle 18:30. Ha inoltre la responsabilità di proporre soluzioni migliorative all'organizzazione da discutere preventivamente con l'Amministrazione;
- Autisti in numero congruente al numero di mezzi messi a disposizione e adeguato a garantire il buon andamento dei servizi secondo i tempi e i bisogni descritti dalla stazione appaltante. Il personale dovrà essere in possesso delle necessarie autorizzazioni alla guida, delle certificazioni sanitarie e qualifiche professionali previste dalle vigenti disposizioni normative per la guida di automezzi. Dovrà essere in possesso di patente valida per la guida di automezzi di categoria corrispondente al mezzo utilizzato, accompagnato da un certificato di abilitazione professionale o equivalente o dalla anzianità di almeno 3 anni di servizio senza aver commesso alcun incidente o infrazione al codice della strada nell'ambito dell'attività svolta per servizio;

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Ed.: 01 Data: 09/07/2025
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

- Accompagnatori corrispondenti ai mezzi utilizzati collaboratori della Ditta o di altra Ditta individuati anche attraverso convenzioni specifiche con Associazioni di volontariato. L'accompagnatore ha il compito di garantire la sicurezza e incolumità degli utenti durante la permanenza nel veicolo, oltre che di offrire a essi adeguato sostegno nel tragitto dal luogo di partenza all'automezzo e da questo al luogo di destinazione qualora l'utente trasportato non sia in grado di effettuarlo autonomamente, aiuta inoltre l'utenza per le operazioni di salita e discesa dal mezzo. La presenza della figura dell'accompagnatore è necessaria per tutte le tipologie di ospiti trasportati. Gli accompagnatori devono avere almeno 18 mesi di esperienza in attività analoghe correlate alla cura/accompagnamento di persone con disabilità e/o non autosufficienti;
- Mezzi attrezzati per il trasporto utenza in carrozzina. La ditta aggiudicataria deve avvalersi di automezzi autorizzati al trasporto di persone con disabilità. Tali automezzi devono essere idonei al trasporto collettivo di persone disabili e anziane non deambulanti, muniti di pedana elevatrice per le operazioni di salita e discesa secondo le vigenti norme di sicurezza, prevedere una sistemazione confortevole e possedere gli accessori necessari per l'ancoraggio delle carrozzine per garantire la sicurezza nel trasporto e nei movimenti delle persone trasportate. Gli automezzi devono esporre in modo visibile uno specifico logo che permette di individuare chiaramente l'appaltatore a cui l'automezzo appartiene, nonché il suo utilizzo per il trasporto di persone con disabilità. I mezzi devono essere almeno Euro4 e non avere un'anzianità superiore ai 10 anni.

1.4 AREE INTERESSATE DAI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE OGGETTO DELL'APPALTO:

Il servizio è indirizzato agli utenti del Centro Diurno per anziani non autosufficienti a gestione ASP situato in Corso Porta Reno 88, Ferrara, con trasporto in modalità a/r o sola andata e solo ritorno.

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Ed.: 01 Data: 09/07/2025
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

2. RISCHI INTERFERENZIALI INDOTTI DALLE ATTIVITA' DELLA DITTA APPALTATRICE: PROCEDURE, OBBLIGHI E NOTE

Di seguito vengono presi in considerazione i potenziali rischi interferenziali che possono essere introdotti dalle Ditte esecutrici dell'appalto all'interno delle strutture sopra indicate, per le attività richieste e oggetto di Appalto.


Per ogni potenziale rischio individuato vengono riportate le procedure da attuare e gli obblighi che la Ditta Appaltatrice deve rispettare.

2.1 VIABILITA', TRASPORTO E OPERAZIONI DI CARICO, SCARICO E MOVIMENTAZIONE

VIABILITA' E TRASPORTO

La ditta appaltatrice dovrà osservare, in particolare, le seguenti prescrizioni:

- gli automezzi e le attrezzature utilizzate per il servizio in oggetto dovranno essere periodicamente sanificati
- assicurare che i mezzi utilizzati siano sempre rispondenti a tutte le prescrizioni di legge, regolarmente mantenuti e mantenuti puliti ed ordinati;
- le rampe regolabili mobili ad azionamento manuale, eventualmente utilizzate, devono essere progettate in modo da poter essere fissate nel bordo della banchina o nel telaio del veicolo e sorrette, senza che si possano spostare al passaggio di veicoli o pedoni;
- le rampe di carico regolabili devono essere regolarmente sottoposte ad interventi di manutenzione da parte di personale competente, secondo le indicazioni del costruttore; gli utilizzatori devono essere istruiti sul loro utilizzo;
- non abbandonare il veicolo, lasciando i trasportati privi di sorveglianza;
- assicurare che tutti scendano alle fermate concordate;
- durante lo svolgimento del servizio non usare il veicolo per altro scopo se non per quello previsto dal capitolato speciale d'appalto e pertanto non trasportare terze persone o animali, né deviare dal percorso stabilito, per esigenze personali o per la raccolta di persone in punti diversi da quelli prestabiliti;
- tenere una velocità nei limiti di sicurezza;
- non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- non fumare sul mezzo.
- assicurare l'addestramento e formazione specialistica del personale;
- dotarsi di adeguate segnalazioni e sorgenti luminose ed acustiche di manovra, se necessarie e non sufficienti quelle già previste dal mezzo.
- delimitare le zone di accesso al pubblico e al personale non autorizzato.
- mantenere una velocità tale da non risultare di pericolo per le persone eventualmente presenti o altri automezzi (procedere a passo d'uomo).
- in caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da operatori a terra.
- il personale dovrà accertarsi che i gradini del mezzo di trasporto non diventino scivolosi, nemmeno in condizioni di pioggia garantendo la loro pulizia se necessario.
- gli automezzi utilizzati ad accedere all'area di sosta devono rispettare le indicazioni aziendali in merito alla viabilità e via di accesso e parcheggio;

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Ed.: 01 Data: 09/07/2025
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	


- procedere nell’area a passo d’uomo seguendo la segnaletica;
- Alla circolazione veicolare interna si applicano le norme del codice della strada e deve essere rispettata la segnaletica sia verticale che orizzontale;
- Nell’ambito del proprio documento di valutazione dei rischi, la ditta appaltatrice deve aver operato anche una stima dei rischi da incidente stradale, individuando le necessarie misure di prevenzione e protezione necessarie al contenimento ed alla riduzione di detto rischio.

CARICO/ SCARICO

- il mezzo, se utilizzato anche per scarico di materiali, deve impegnare le aree di carico/scarico merci solo quando non sono utilizzate da altri soggetti;
- prima di procedere allo scarico/carico verificare che il mezzo sia stato assicurato per evitare spostamenti intempestivi (motore spento, freno a mano e marcia inserita);
- prima di movimentare i carichi verificare il buon posizionamento delle merci sui mezzi utilizzati per lo scarico al fine di evitare cadute e/o scivolamenti;
- se l’attività di carico/scarico è eseguita dall’Appaltatore, questo deve movimentare il materiale con mezzi propri ed adeguati, atti ad effettuare le manovre in sicurezza, senza provocare danni a persone o a cose;
- all’operatore dell’azienda appaltatrice è vietato sostare nei pressi delle zone operative dei carrelli elevatori e al di sotto dei carichi sospesi;
- nelle operazioni di manovra degli automezzi e in caso di limitata visibilità, deve essere presente una persona a terra per fornire indicazioni all’autista;
- agli autisti è assolutamente vietato accedere all’interno delle strutture aziendali se non espressamente previsto dal contratto.
- Obbligo di spegnere i motori in fase di scarico da parte dell’Assuntore.

MOVIMENTAZIONE INTERNA

- L’ eventuale movimentazione interna dei materiali e/o apparecchiature ad opera degli operatori della Ditta Appaltatrice deve avvenire seguendo i percorsi prestabiliti. la movimentazione di materiale deve essere effettuata in sicurezza e, se necessario, con l’ausilio di appositi carrelli o ausili dell’Assuntore;
- in caso di utilizzo di carrelli di trasporto, il materiale e le attrezzature vanno sistemati nei carrelli e/o mezzi trasporto in modo da escludere qualsiasi rischio di caduta e/o scivolamento e in modo tale da non sporgere dalla sagoma del carrello per non creare situazioni di pericolo a visitatori, a utenti, a pazienti ricoverati e non, a dipendenti di altre ditte o a lavoratori autonomi;
- la velocità di spostamento deve essere adeguata ai possibili rischi legati anche dalla natura e dallo stato di conservazione delle pavimentazioni;
- usare la massima prudenza per non creare danni a personale dell’azienda ospedaliera, a visitatori, a utenti, a pazienti ricoverati o non, a dipendenti di altre ditte o lavoratori autonomi;
- speciale attenzione va tenuta negli incroci dei corridoi e in corrispondenza delle porte di uscita dai locali;
- non lasciare mai materiale e/o oggetti che possano creare ostacoli nelle vie di transito;

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Ed.: 01 Data: 09/07/2025
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

- prestare particolare attenzione nei luoghi con spazio ridotto o disagiati al fine di evitare urti che potrebbero comportare infortuni e lesioni a chi svolge l'attività ed a terzi;
- prestare attenzione agli spigoli degli arredi, ed eventuali finestre e/o porte di arredi aperti;
- nel caso di sosta posizionare il mezzo di trasporto o il materiale in modo che non risulti di intralcio o di ostacolo per le persone o altri mezzi di trasporto;
- negli ingressi ed uscite da qualsiasi locale, nell'uscire dagli ascensori o dai montacarichi occorre che per primo esca l'operatore e in un secondo momento, verificata l'assenza di transito di persone o di altri mezzi di trasporto, il mezzo trasportato;
- nella movimentazione dei carichi e delle macchine assicurarsi di avere sempre una idonea visibilità;
- l'uso degli impianti di sollevamento deve essere autorizzato dagli addetti della sicurezza interna e utilizzato rispettando le caratteristiche degli stessi.


Non ingombrare le uscite d'emergenza, i passaggi, i dispositivi antincendio e gli interruttori elettrici e di controllo.

Affiggere segnaletica specifica al materiale riposto (infiammabile, irritante, tossico, ecc.).

2.2 APPARECCHI ELETTRICI E COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA

L'impianto elettrico all'interno degli ambienti della Committenza è a norma, con idonei sezionamenti delle linee e sottoposto a regolare manutenzione e verifica degli impianti compresi i gruppi elettrogeno. I quadri elettrici sono mantenuti chiusi e pertanto per poter accedere ai locali tecnici è necessario rivolgersi al personale tecnico interno alla Committenza della per le indicazioni del caso-. Nel caso sia necessario usufruire della rete elettrica della Committenza, prendere preventivamente accordi con il personale tecnico interno alla Committenza per le indicazioni del caso:

- Prima di iniziare l'attività, è assolutamente necessario chiedere al personale della ditta affidataria, titolare del contratto di gestione degli aspetti tecnici, i punti di allacciamento.
- Non effettuare mai interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si è in possesso di conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalità previste dalla legislazione vigente; Un impianto elettrico o una apparecchiatura definiti "sicuri" possono, per errato intervento o riparazione, diventare pericolosi. Inoltre la manomissione di un impianto o di un componente fa perdere la garanzia del costruttore.
- Evitare di intervenire su impianti sotto tensione; non si devono usare delle prese volanti e multiple; se le prolunghie sono su avvolgi cavo si devono srotolare completamente prima dell'uso (il cavo delle prolunghie dovrà avere il corretto dimensionamento in funzione della potenza richiesta).
- Non compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti dell'impianto elettrico.
- L'esecuzione dei lavori deve avvenire secondo le norme della buona tecnica e a cura di personale qualificato
- Le attrezzature da lavoro utilizzate dovranno essere efficienti sotto il profilo della sicurezza ed il prelievo dell'energia elettrica deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche tecniche compatibili con il punto di allacciamento.

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Ed.: 01 Data: 09/07/2025
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

- L'azienda esterna deve utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; deve utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non deve fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose,
- Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, in modo che corrano per terra lungo i percorsi il più vicino possibile alle pareti per ridurre i rischi di inciampo o che possano comunque essere danneggiati.
- E' vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver avvisato il personale preposto dell'Azienda (l'uso di cavi deteriorati è tassativamente vietato);
- L'azienda esterna deve verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.
- E' vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione;
- E' vietato utilizzare, nei lavori, in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.
- Verificare sempre l'integrità degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici per allacciamenti di macchine e utensili.
- Non effettuare operazioni di pulizia su macchine elettriche con detergenti liquidi, nebulizzati o con strofinacci umidi, prima di aver disinserito la spina di alimentazione elettrica;
- Durante le interruzioni di lavoro dovrà essere tolta l'alimentazione elettrica alle apparecchiature elettriche;

Se necessaria ai fini dello svolgimento delle attività in appalto, la eventuale disattivazione/intercettazione e sezionamento dell'alimentazione elettrica degli impianti, che alimentano i locali dove si svolgono attività appaltate, dovrà essere eseguito di regola da personale della ditta affidataria, titolare del contratto di gestione degli aspetti tecnici e comunque con l'assistenza e la consultazione del personale tecnico interno alla Committenza.

2.3 CONTENIMENTO INQUINAMENTO ACUSTICO

RUMORE

Stante l'inserimento delle aree di svolgimento delle attività in appalto all'interno di strutture socio sanitarie, l'Appaltatore ha l'obbligo di contenere l'emissione di rumori nei limiti compatibili con l'attività di assistenza in corso; pertanto dovrà prevedere l'utilizzo di mezzi, macchine e attrezzature rispondenti

alle normative per il controllo delle emissioni rumorose in vigore al momento dello svolgimento delle attività.

Nel caso di lavorazioni rumorose la Ditta incaricata dei lavori dovrà circoscrivere gli ambienti frapponendo schermature, chiusure di porte, o adottare tutti quei provvedimenti idonei a limitare la propagazione del rumore nei locali utilizzati per attività socio-sanitarie.

Ai sensi degli artt. 181 e 190 D.L.vo 81/08 è obbligatorio quantificare la effettiva esposizione degli

addetti esposti a rumore, misurando la potenza sonora emessa dalle attrezzature correlandola agli effettivi tempi di utilizzo delle stesse.

In base ai risultati rilevati l'azienda dovrà attuare adempimenti previsti dalla Normativa in materia di:

- informazione sul rischio rumore agli addetti riduzione dell'esposizione al rumore quando è tecnicamente possibile;
- utilizzo dei mezzi di protezione personale dell'udito (cuffie, inserti auricolari);
- controllo sanitario.

VIBRAZIONI

Le vibrazioni sono regolamentate dal D.Lgs. 81/2008 (artt. 199-205) e sono differenziate in funzione della frequenza, della lunghezza d'onda, dell'ampiezza, della velocità e dell'accelerazione.

Gli effetti nocivi interessano nella maggior parte dei casi le ossa e le articolazioni della mano, del polso, del gomito e sono anche facilmente riscontrabili affaticamento psicofisico e problemi di circolazione.

Ai sensi dell'art. 181 e 202 del D.L.vo 81/08 il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare l'esposizione alle vibrazioni, avvalendosi anche di dati provenienti da banche dati nazionali e regionali e delle informazioni fornite in merito dai produttori di attrezzature. Si ritiene di ricordare alle Ditte Appaltatrici, in merito allo specifico rischio, che la prevenzione deve essere fondata su provvedimenti di tipo tecnico (tendere a diminuire la formazione di vibrazione da parte di macchine e attrezzi e successivamente limitare la propagazione diretta e indiretta sull'individuo utilizzando adeguati dispositivi di protezione individuale), di tipo organizzativo (è opportuno introdurre turni di lavoro, avvicendamenti, ecc.) e di tipo medico con visite preventive (in quanto è indispensabile una selezione professionale) e visite periodiche (per verificare l'idoneità lavorativa specifica).


2.4 CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO AMBIENTALE (POLVERI, VAPORI, FIBRE ECC.)

L'Assuntore è obbligato al rispetto di tutte le cautele che evitino inquinamento ambientale di polveri, vapori, fibre ecc.

Nel caso in cui un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, la Ditta incaricata dei lavori dovrà operare con la massima cautela installando aspiratori o segregando gli spazi per il contenimento delle polveri. Tali attività saranno programmate e, salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti), le stesse saranno svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.

La ditta si impegna a sostituire i prodotti o le lavorazioni che producono emissioni o ad utilizzare macchine a circuito chiuso; diversamente provvede ad installare idonei dispositivi di ritenuta o di estrazione collocati vicino alla fonte di pericolo, ad isolare i possibili punti di emissione, a dotare gli addetti di idonei DPI delle vie respiratorie da conservarsi in luogo adatto, noto e facilmente accessibile. La ditta si impegna a predisporre idonei sistemi di captazione, aspirazione localizzata e ventilazione generale per impedire l'accumulo di gas, vapori e polveri pericolose nei locali messi a disposizione, in cui si effettuano operazioni con tali sostanze. La ditta deve valutare anche la possibilità di un monitoraggio ambientale.

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti.

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Ed.: 01 Data: 09/07/2025
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

2.5 MACCHINE, ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA

Le macchine e le apparecchiature eventualmente utilizzate dagli operatori della Ditta nell'espletamento delle attività in appalto devono:

- assicurare i requisiti di sicurezza così come definito dalla norma art. 70 commi 1, 2, 3 D. L. 81/08
- essere certificate sulla base della vigente normativa
- essere valutati i rischi derivanti dall'utilizzo;
- essere periodicamente revisionate e sottoposte a manutenzioni al fine di evitare infortuni di natura meccanica o elettrica o altra natura agli operatori o a terzi.

Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera eventualmente necessari per l'esecuzione delle attività in appalto affidato, dovranno essere conferite dall'Appaltatore: è fatto assoluto divieto al personale dell'Appaltatore di usare attrezzature di proprietà della Committenza o di altre Ditte terze presenti, al cui personale è assolutamente vietato cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisoriati all'appaltatore o ai suoi dipendenti. In via del tutto eccezionale debba essere derogato per imprescindibili ragioni produttive concordate preventivamente dal RUP, qualsiasi concessione potrà avvenire solo su espressa e motivata autorizzazione scritta; in questo caso, all'atto della presa in consegna delle macchine, attrezzature e/o altro eventualmente ceduto, i lavoratori dell'Appaltatore devono attenersi ai disposti dell'art. 20 del D.L.vo 81/2008, assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all'uso.

In caso di lavori eseguiti in aree definibili a maggiore rischio (degenze), il materiale utilizzato deve essere quello strettamente necessario all'attività che si deve svolgere e sotto il controllo diretto dell'operatore e sempre custodito

CONSERVAZIONE IN BUONO STATO DELLE ATTREZZATURE E DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA SULLE MACCHINE

Gli artt. 70 e 71 e l'allegato VI punto 1.1 D.L.vo 81/08 prevedono che il datore di lavoro metta a disposizione attrezzature idonee ai fini della sicurezza e della salute, adeguate al lavoro da svolgere ed inoltre devono essere installate, disposte ed usate in modo da ridurre i rischi per i lavoratori e per altre persone.


Occorre pertanto che:

- i carter e le schermature delle macchine (sugli organi di moto, cinghie, pulegge ecc) non siano rimossi e siano mantenuti in buono stato;
- i dispositivi di sicurezza previsti dai costruttori delle macchine siano tenuti in buono stato di efficienza, riparati immediatamente qualora si siano danneggiati durante il lavoro e mai manomessi (*es: motorstop bloccati in posizione di consenso che vanifica la funzione di sicurezza*);

Regole generali per un utilizzo sicuro delle attrezzature

Verificare il buono stato delle attrezzature e rispettare le indicazioni di sicurezza del costruttore, riportate dal manuale d'uso e manutenzione delle macchine. In particolare:

- Verificare l'integrità strutturale dei ripari delle zone di taglio, delle parti ustionanti e delle altre parti in movimento.

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Ed.: 01 Data: 09/07/2025
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

- Controllare il buon funzionamento del dispositivo di azionamento a pressione mantenuta, se esistente su quella macchina, e di tutti gli altri dispositivi di sicurezza.
- È vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione ed è vietato pulire, oliare od ingrassare a mano gli organi o gli elementi in moto dell'attrezzo.
- Segnalare ogni malfunzionamento o anomalia al responsabile per i necessari interventi manutentivi
- Verificare i livelli e provvedere ad eventuali rifornimenti/rabbocchi di olio lubrificante e di carburante a motore freddo e lontani da fiamme libere o altre fonti di innesco
- Per tutte le macchine, è necessaria una accurata formazione/addestramento dell'operatore.

2.6 INCENDIO ED ESPLOSIONE

Gli automezzi o le apparecchiature gestite direttamente dalla ditta esecutrice e le attività previste in appalto, se comportano l'uso di dette apparecchiature, possono rappresentare un fattore di rischio incendio ed esplosione (ad esempio per malfunzionamento di apparecchiature ad alimentazione elettrica, accumuli di materiale o polveri ecc.) che può coinvolgere strutture, impianti della committenza e può anche interessare operatori o visitatori; è pertanto necessario che il personale addetto venga debitamente informato e formato sui rischi in oggetto.

La Ditta deve osservare quanto previsto nel D.M. 10/03/98 in particolare le misure di tipo organizzativo e gestionale quali:


- Rispetto dell'ordine e della pulizia;
- Informazione e formazione dei propri lavoratori;
- Controllo delle misure e procedure di sicurezza inerenti il rischio incendio. Occorrerà evitare in particolare:
 - L'accumulo dei materiali combustibili e/o infiammabili (carta, polvere ecc);
 - L'ostruzione delle vie d'esodo;
 - L'uso di sorgenti di innesco e di fiamme libere;
 - L'utilizzo di apparecchiature non sicure (vedi precedente punto 2.5)
- Il blocco delle porte tagliafuoco (REI) con cunei o altri mezzi che ne impediscano la chiusura vanificandone con ciò la funzione propria.

In caso di incendio si richiama quanto nel merito indicato al punto 4.3.6 e 4.3.7 del Documento di informazione sui rischi, di cui il presente è allegato integrativo.

2.7 RISCHI DA AGENTI BIOLOGICI

All'art 267 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si definisce agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Il rischio di esposizione a microrganismi, endoparassiti umani, vettori virali, agenti biologici patogeni, sussiste in tutti i reparti/servizi di assistenza e diagnosi. Il rischio biologico più rilevante è quello associato agli agenti virali a trasmissione ematica (sangue), come il virus dell'epatite e

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Ed.: 01 Data: 09/07/2025
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

quello dell'immunodeficienza umana (HIV).

La trasmissione occupazionale di questi virus e di altri agenti infettivi a trasmissione ematica, avviene in seguito a esposizione con sangue o altri liquidi biologici infetti, in seguito a punture o tagli provocate da aghi o taglienti inopportunosamente manipolati o non correttamente eliminati, ed è comunque in stretta relazione con le attività sanitarie svolte.

La stretta osservanza dell'applicazione delle raccomandazioni universali per la manipolazione e lo smaltimento di fluidi, dei materiali biologici e degli scarti potenzialmente infetti, il corretto uso di contenitori rigidi per aghi o taglienti associata alla osservanza delle corrette procedure per la manipolazione dei campioni biologici, riduce al minimo questo rischio per gli operatori sanitari e ne riduce al minimo anche l'incidenza sulle attività non sanitarie affidate ad imprese esterne o lavoratori autonomi.

La specifica informazione ai lavoratori esterni ai nuclei che devono operare all'interno dello stesso,

operata da parte del personale responsabile del reparto, costituisce fattore importante per la riduzione del rischio biologico.

In generale si deve osservare che, fermo restando il rispetto delle elementari norme igieniche, per il personale, interno o esterno, operante in questo settore il rischio di contrarre patologie di origine infettiva negli ambienti di assistenza e residenza non è superiore rispetto alle medesime attività svolte in altri ambienti di lavoro. Pertanto per questo personale la possibilità di contrarre patologie di origine infettiva sul luogo di lavoro è da ritenersi estremamente bassa.

Fermo restando le disposizioni di cui sopra la Ditta Appaltatrice dovrà attenersi a tutte le procedure di sanificazione, protezione e modalità operative adottate dalla Committente. Inoltre tutti i mezzi utilizzati dovranno essere igienizzati alla fine di ogni trasporto di gruppo di utenti.

Fermo restando le disposizioni di cui sopra la Ditta Appaltatrice dovrà attenersi a tutte le procedure di sanificazione, protezione e modalità operative adottate dalla Committente. Inoltre tutti i mezzi utilizzati dovranno essere igienizzati alla fine di ogni trasporto di gruppo di utenti.

2.8 AGENTI CHIMICI E CANCEROGENI

Il rischio chimico è costituito dalla possibilità di esposizione (per inalazione e/o contatto) a sostanze chimiche, sotto forma di solidi, liquidi, aerosol, vapori. Può essere legato sia alla manipolazione diretta di sostanze chimiche che all'interazione accidentale con lavorazioni che avvengono nelle vicinanze.


I composti chimici presenti all'interno delle strutture socio sanitarie sono innumerevoli e il rischio derivante coinvolge principalmente gli operatori sanitari.

Le principali sostanze presenti sono:

- reagenti di laboratorio, disinfettanti, decontaminanti;
- medicinali

In tutti i settori di degenza ed aree ambulatoriali, sono in uso sostanze chimiche.

I provvedimenti idonei alla prevenzione dell'esposizione incongrua a sostanze di origine chimica sono: l'adeguata segnalazione dei rischi correlati all'uso di sostanze chimiche, con particolare riguardo alla presenza di adeguata etichettatura su tutti i contenitori, la presenza delle schede di sicurezza delle sostanze utilizzate, la corretta informazione degli operatori che utilizzano dette sostanze.

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Ed.: 01 Data: 09/07/2025
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

Le modalità di esposizione più frequenti sono:

- contatto (pelle, occhi), con liquidi, polveri (corrosivi, caustici, solventi)
- inalazione di vapori, aerosol o polveri che si sviluppano o sollevano durante le lavorazioni
- ingestione di liquido durante le diluizioni o qualunque tipo di manipolazione

Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti chimici in origine o utilizzati per le lavorazioni o lo smaltimento ed i contenitori di rifiuti che vengono avviati al conferimento per lo smaltimento.

2.8.1 Comportamenti generali e precauzioni (procedure, misure o cautele)

- Avvertire Dirigenti o Preposti dei luoghi di lavoro del proprio accesso.
- Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale in relazione al rischio indotto dai prodotti o dalle sostanze presenti e dalle modalità di confinamento degli stessi.
- Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto in cui si opera.
- Applicare le norme igieniche evitando di: portarsi le mani alla bocca o agli occhi, mangiare, fumare. È buona norma indossare guanti (specifici) durante le operazioni lavorative, lavarsi le mani dopo aver seguito il lavoro, coprire con cerotti o medicazioni apposite eventuali graffi o lesioni cutanee.
- Non toccare bottiglie e contenitori vari dei quali non si conosca il contenuto e la sua pericolosità (fare riferimento alle informazioni poste sull'etichetta dei prodotti) e comunque senza l'autorizzazione del responsabile/referente del reparto o servizio.
- Astenersi dal compiere operazioni pericolose in prossimità di recipienti contenenti sostanze chimiche e comunque all'interno dei laboratori aziendali (fumare, utilizzare fiamme libere o produrre scintille in operazioni di taglio o smerigliatura di parti metalliche, etc.).


2.9 USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALI

Usare sempre i DPI adatti al lavoro da svolgere che devono sempre riportare il marchio CE:

- per lavori particolarmente polverosi, in genere, le mascherine adatte sono quelle che riportano la sigla FFP1, e nei casi più gravosi devono essere usate mascherine con grado di protezione maggiore (FFP2);
- gli indumenti da lavoro devono essere confortevoli e proteggere dalle condizioni climatiche; nella stagione estiva si deve evitare di lavorare a torso nudo e pantaloncini corti.

2.10 SEGNALETICA DI SICUREZZA


In caso di sopravvenuto rischio non previsto e di tipo transitorio, l'azienda esterna dovrà dare immediata comunicazione al RUP ed al Dipartimento Interaziendale di Prevenzione e Protezione per l'adozione di idonee misure di sicurezza o apposizione di idonea segnaletica.

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Ed.: 01 Data: 09/07/2025
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

2.11 FORMAZIONE LAVORATORI

Si ricorda che il D.L.vo 81/08, ribadisce con forza il concetto che tutti i lavoratori devono:

- essere informati di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro
- essere formati/addestrati alle corrette modalità di lavoro al fine di prevenire i rischi lavorativi.

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Ed.: 01 Data: 09/07/2025
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

3. INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI RISCHI DA INTERFERENZA E VALUTAZIONE

3.1 POSSIBILE PRESENZA DI SOGGETTI TERZI PRESENTI ALL'INTERNO O IN PROSSIMITÀ DELLE AREE INTERESSATE ALL'APPALTO:

Nelle aree interessate al servizio, oltre al personale del CSP, possono essere presenti i dipendenti di altre ditte appaltatrici di lavori/servizi/forniture con i quali l'appaltatore deve rapportarsi nel corso della propria attività e comunque prima di qualsiasi intervento che possa originare rischi interferenti. La ditta deve tenere presente che nelle aree promiscue sia interne che esterne, oltre al personale dipendente possono essere presenti pazienti, utenti, visitatori e pertanto ogni intervento in queste aree richiede una particolare attenzione e rispetto delle norme generali riportate nei capitoli finali del presente documento.

A titolo esemplificativo si riporta un elenco di possibili attività e servizi presenti in area della committenza:

Servizio di pulizia, sanificazione

Servizio manutenzione impianti apparecchiature elettromedicali

Servizio distribuzione pasti

Servizio disinfestazione Imprese di manutenzioni varie

Servizio di gestione delle macchine erogatrici cibo e bevande

3.2 TIPOLOGIA DI RISCHI DA INTERFERENZE ULTERIORI

Considerati, come visto, le informazioni sui rischi generali propri presenti nelle strutture della Committenza e quelli potenziali introdotti dalle attività e dalla presenza degli operatori della Ditta aggiudicatasi l'appalto, si provvede ad effettuare una valutazione di merito circa tutti i rischi interferenziali ritenuti possibili nell'ambito dello specifico appalto, tenendo conto anche della presenza di ulteriori rischi da interferenze quali:

- RISCHI derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di lavoratori appartenenti ad Aziende diverse, compresi i lavoratori dell'Azienda Committente
- RISCHI indotti o immessi nel luogo di lavoro dell'Azienda Committente dalle lavorazioni eseguite dalle Aziende Appaltatrici;
- RISCHI già esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debbano operare le Aziende Appaltatrici, ma ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- RISCHI derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal RUP e comportanti rischi ulteriori rispetto a quelli specifici delle attività appaltate.

3.3 METODOLOGIA E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

L'analisi per l'individuazione dei RISCHI DA INTERFERENZA e la successiva valutazione del loro potenziale livello si compone di due fasi:

- A. la prima è l'individuazione di tutti i possibili PERICOLI per ogni interferenza esaminata che deriva dall'acquisizione delle informazioni sulle attività che svolge l'Azienda Committente e quelle che dovranno essere svolte dall'Azienda Appaltatrice all'interno dell'Azienda Committente e nel recepimento di tutte le informazioni possibili sui rischi specifici della Azienda Appaltatrice, in modo da individuare eventuali attrezzature o sostanze pericolose impiegate o particolari lavorazioni che potrebbero generare pericoli in caso di interferenza con altre lavorazioni;
- B. la seconda prevede la definizione delle aree interessate, la individuazione dei soggetti interferenti e l'esplicitazione dei rischi che potrebbero essere generati dalla interferenza di più lavorazioni contemporanee e quindi il loro potenziale rischio.

Questa metodica potrà essere utilizzata anche per valutare l'efficacia dell'intervento proposto per ridurre i rischi interferenti quando questi non sono eliminabili e/o per stabilire la soglia di accettabilità sotto la quale non si ritengono necessari interventi di riduzione del rischio (significatività da 1 a 3).

La significatività dei rischi da interferenze è valutata secondo la formula:

$$RI = gR \times pl$$

Dove:


RI = rischio da interferenza

gR = gravità del rischio introdotto da uno o più soggetti coinvolti nella interferenza e/o nella sovrapposizione

pl = probabilità che si verifichi una interferenza e/o sovrapposizione tra uno o più soggetti

Significatività del rischio da interferenza **RI = gR x pl**

		pl			
		IMPROBABILE	POCO	PROBABILE	MOLTO
		1	PROBABILE 2	3	PROBABILE
gR	Lieve 1	1	2	3	4
	Medio 2	2	4	6	8
	Grave 3	3	6	9	12
	Molto grave 4	4	8	12	16

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Ed.: 01 Data: 09/07/2025
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

La significatività del rischio da interferenze **RI** dovrà essere classificata:

1 – 3 NON RILEVANTE - Trascurabile

Rischi potenziali sufficientemente sotto controllo

Possibili azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

4 – 6 RILEVANTE - Lieve

Verificare che i rischi potenziali siano sotto controllo. Promuovere azioni migliorative e/o correttive da programmare nel tempo

8 – 9 RILEVANTE - Alto


Effettuare miglioramenti su gR o su pl. Promuovere azioni migliorative e/o correttive da programmare nel medio termine in funzione della durata delle attività

12 – 16 RILEVANTE - Molto alto

Effettuare miglioramenti immediati su gR o su pl. Promuovere azioni correttive immediate.

· Indice di probabilità di interferenza (**pl**)

Val ore	Livello	Definizione
1	Improbabile	-Il rischio rilevato può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. -Non sono noti episodi già verificatisi. - Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.
2	Poco probabile	- Il rischio rilevato può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. - Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. - Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
3	Probabile	- Il rischio rilevato può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. - E' noto qualche episodio in cui al rischio ha fatto seguito il danno. - Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.
4	Molto probabile	- Esiste una correlazione diretta tra il rischio rilevato ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori - Si sono già verificati danni per lo stesso rischio rilevato nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili. - Il verificarsi del danno non susciterebbe alcuno stupore in azienda.

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Ed.: 01 Data: 09/07/2025
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

· Indice di gravità del rischio (**gR**)

Valore	Livello	Definizione
1	Lieve	<ul style="list-style-type: none"> - Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. - Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
2	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. - Esposizione cronica con effetti reversibili
3	Grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. <ul style="list-style-type: none"> - Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
4	Molto grave	<ul style="list-style-type: none"> - Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. - Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

3.4 GESTIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E DEFINIZIONE DELLE MISURE CONSEGUENTI


A ciascun rischio potenziale da interferenza, valutato come combinazione qualitativa– quantitativa della probabilità che avvenga un determinato evento e della gravità associata all'accadimento, cioè

$$RI = gR \times pl$$

viene attribuito un livello di rischio sulla base dei criteri riportati nella tabella sopra indicata, a cui consegue l'adozione di misure di prevenzione e protezione come da relative indicazioni, il tutto contenuto nelle tabelle seguenti.


Legenda RI : Molto Alto = **MA**; Alto = **A**, Lieve = **L**, Trascurabile = **T**,

Interferenza prodotta	Rischi	PI x gR = RI	Aree interessate	Misure di prevenzione adottate dal RUP
Accesso in aree pertinentziali per attività di trasporto, carico e scarico, con necessità di manovre; Presenza di più mezzi di trasporto, di e/o persone e/o pedoni presenti nell'area di carico/ scarico	Rischi derivanti da investimenti, incidenti, contusioni, impatti colpi, urti, scivolamenti proiezione di materiale	3 x 3 = 9 Alto	Ciascuna struttura elencata nelle zone dove è prevista l'attività in appalto ed in particolare le vie di accesso verso zone di scarico/ carico; i percorsi, corridoi ecc	L'Azienda ha informato e formato il proprio personale addetto e le Ditte sulle procedure da adottare, fornendo indicazioni sui percorsi.
				Misure specifiche preventive e protettive a carico dell'Appaltatore La Ditta Appaltatrice per le norme di comportamento legate alle attività di trasporto e di scarico del materiale presso aree Aziendali deve fare riferimento a quanto contenuto al punto 2.1 VIABILITA, TRASPORTO E OPERAZIONI DI CARICO, SCARICO E MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI –

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Ed.: 01 Data: 09/07/2025
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

Interferenza prodotta	Rischi	PI x gR = RI	Aree interessate	Misure di prevenzione adottate dal RUP
Accesso in aree pertinenziali per attività di trasporto, carico e scarico, con necessità di manovre; Presenza di più mezzi di trasporto, di e/o persone e/o pedoni presenti nell'area di carico/ scarico	Rischi derivanti da investimenti, incidenti, contusioni, impatti colpi, urti, scivolamenti proiezione di materiale	3 x 3 = 9 Alto	Ciascuna struttura elencata nelle zone dove è prevista l'attività in appalto ed in particolare le vie di accesso verso zone di scarico/ carico; i percorsi, corridoi ecc	L'Azienda ha informato e formato il proprio personale addetto e le Ditte sulle procedure da adottare, fornendo indicazioni sui percorsi.
				Misure specifiche preventive e protettive a carico dell'Appaltatore
				La Ditta Appaltatrice per le norme di comportamento legate alle attività di trasporto e di scarico del materiale presso aree Aziendali deve fare riferimento a quanto contenuto al punto 2.1 VIABILITA, TRASPORTO E OPERAZIONI DI CARICO, SCARICO E MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI –
Interferenza prodotta	Rischi	PI x gR = RI	Aree interessate	Misure di prevenzione adottate dal RUP
Attività di trasporto, carico e scarico, con necessità di manovre; Svolgimento di attività che comportano rumore	Sviluppo di rumore in presenza di personale sanitario e/o utenza e/o Appaltatori terzi presso le zone di lavoro	3 x 2 = 6 Lieve	Ciascuna struttura Elencata nelle zone dove è prevista l'attività in appalto	L'Azienda ha informato e formato il proprio personale addetto e le Ditte sulle procedure da adottare
				Misure specifiche preventive e protettive a carico dell'Appaltatore
				La Ditta Appaltatrice. deve attenersi a quanto indicato al punto 2.3 CONTENIMENTO INQUINAMENTO ACUSTICO -


Interferenza prodotta	Rischi	PI x gR = RI	Aree interessate	Misure di prevenzione adottate dal RUP
Attività di trasporto, carico e scarico, con necessità di manovre; Svolgimento di attività che comportano produzione di polveri o vapori	Inquinamento ambientale	3 x 2 = 6 Lieve	Ciascuna struttura elencata nelle zone dove è prevista l'attività in appalto	L'Azienda ha informato e formato il proprio personale addetto e le Ditte sulle procedure da adottare
				Misure specifiche preventive e protettive a carico dell'Appaltatore
				La Ditta Appaltatrice deve attenersi a quanto indicato al punto 2.4 CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO AMBIENTALE -

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Ed.: 01 Data: 09/07/2025
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

Interferenza prodotta	Rischi	PI x gR = RI	Aree interessate	Misure di prevenzione adottate dal RUP
Attività di trasporto, carico e scarico, con necessità di manovre;	Meccanico dovuto all'utilizzo delle attrezzature contusioni, impatti colpi, urti,	3 x 2 = 6 Lieve	Ciascuna struttura elencata nelle zone dove è prevista l'attività in appalto	L'Azienda informa i propri dipendenti ed i titolari delle altre Ditte sulle procedure di sicurezza da adottare
				Misure specifiche preventive e protettive a carico dell'Appaltatore
				Per lo specifico rischio la Ditta deve fare riferimento a quanto indicato nei punti 2.5 MACCHINE, ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA-

Interferenza prodotta	Rischi	PI x gR = RI	Aree interessate	Misure di prevenzione adottate dal RUP
Attività di trasporto, carico e scarico, con necessità di manovre;	Incendio ed esplosione	2 x 4 = 8 Alto	Tutte le aree interne o esterne ove si svolgono lavorazioni con apparecchiature o possibili accumuli di materiali combustibili	L'Azienda informa i propri dipendenti ed i titolari delle altre Ditte sulle procedure di sicurezza da adottare
				Misure specifiche preventive e protettive a carico dell'Appaltatore
				Per lo specifico rischio la Ditta deve fare riferimento a quanto indicato nei punti 2.7 INCENDIO ED ESPLOSIONE


Interferenza subita da ditte esterne e da ambiente socio-sanitario	Rischi	PI x gR = RI	Aree interessate	Misure di prevenzione adottate dal RUP
Presenza di Ditte esterne (servizi, forniture, manutenzioni ecc.) nei percorsi o all'interno dei fabbricati della committenza	Rischi derivanti da investimenti, incidenti, contusioni, impatti colpi, urti, scivolamenti proiezione di materiale trasporto e carico/scarico di merci e materiale Meccanico dovuto all'utilizzo delle attrezzature contusioni, impatti colpi, urti	3 x 3 = 9 Alto	Tutte le aree interne o esterne, in particolare ove si svolgono lavorazioni da parte di ditte esterne	L'Azienda ha informato e formato il proprio personale addetto e le Ditte sulle procedure da adottare, fornendo anche indicazioni sui percorsi.
				Misure specifiche preventive e protettive a carico dell'Appaltatore
				La Ditta Appaltatrice in relazione al presente rischio deve attenersi a quanto contenuto nei punti 2.1 VIABILITA, TRASPORTO E OPERAZIONI DI CARICO, SCARICO E MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI –

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Ed.: 01 Data: 09/07/2025
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

Interferenza subita da ambiente socio-sanitario	Rischi	PI x gR = RI	Aree interessate	Misure di prevenzione adottate dal RUP
Attività di trasporto, carico e scarico, con necessità di manovre;	Agenti biologici	2 x 3 = 6 Lieve	Tutte le aree di stazionamento di pazienti ed in particolare degenze,	L'Azienda informa i propri dipendenti ed i titolari delle altre Ditte sulle procedure di sicurezza da adottare
				Misure specifiche preventive e protettive a carico dell'Appaltatore
				La Ditta Appaltatrice in relazione al presente rischio deve attenersi a quanto contenuto nei punti 2.7 AGENTI BIOLOGICI-

Interferenza subita da ambiente socio-sanitario	Rischi	PI x gR = RI	Aree interessate	Misure di prevenzione adottate dal RUP
Attività di trasporto, carico e scarico, con necessità di manovre;	Agenti chimici e cancerogeni	2 x 3 = 6 Lieve	Tutte le aree di stazionamento di pazienti ed in particolare degenze, ecc..	L'Azienda informa i propri dipendenti ed i titolari delle altre Ditte sulle procedure di sicurezza da adottare
				Misure specifiche preventive e protettive a carico dell'Appaltatore
				La Ditta Appaltatrice in relazione al presente rischio deve attenersi a quanto contenuto nei punti 2.8 AGENTI CHIMICI E CANCEROGENI-


Interferenza subita da ambiente socio-sanitario	Rischi	PI x gR = RI	Aree interessate	Misure di prevenzione adottate dal RUP
Attività di trasporto, carico e scarico, con necessità di manovre;	Elettrico	2 x 3 = 6 Lieve	Tutte le aree interne o esterne, ove si svolgono lavorazioni da parte delle ditte in appalto con utilizzo di apparecchi. Alimentate elettricamente	L'Azienda informa i propri dipendenti ed i titolari delle altre Ditte sulle procedure di sicurezza da adottare
				Misure specifiche preventive e protettive a carico dell'Appaltatore
				La Ditta Appaltatrice in relazione al presente rischio deve attenersi a quanto contenuto nei punti 2.2 RISCHIO ELETTRICO -

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Ed.: 01 Data: 09/07/2025
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	


Interferenza subita da ambiente socio-sanitario	Rischi	PI x gR = RI	Aree interessate	Misure di prevenzione adottate dal RUP
Attività di trasporto, carico e scarico, con necessità di manovre;	Attività di trasporto di persone o materiali; blocchi di ascensori	3 x 2 = 6 Lieve	Tutte le aree interne o esterne, in particolare ove si svolgono lavorazioni da parte di ditte in appalto	L'Azienda informa i propri dipendenti ed i titolari delle altre Ditte sulle procedure di sicurezza da adottare
				Misure specifiche preventive e protettive a carico dell'Appaltatore
				La Ditta Appaltatrice in relazione al presente rischio deve attenersi a quanto contenuto nei punti 2.1

Interferenza subita da ambiente socio-sanitario	Rischi	PI x gR = RI	Aree interessate	Misure di prevenzione adottate dal RUP
Attività di trasporto, carico e scarico, con necessità di manovre;	INCENDIO	3 x 3 = 9 Alto	Tutte le aree interne o esterne, in particolare ove si svolgono lavorazioni da parte di ditte in appalto	L'Azienda informa i propri dipendenti ed i titolari delle altre Ditte sulle procedure di sicurezza da adottare
				Misure specifiche preventive e protettive a carico dell'Appaltatore
				La Ditta Appaltatrice in relazione al presente rischio deve attenersi a quanto contenuto nel punto 2.6 RISCHIO ANTINCENDIO

Interferenza da rischio in ambienti socio-sanitari	Rischi	PI x gR = RI	Aree interessate	Misure di prevenzione adottate dal RUP
Attività di trasporto, carico e scarico, con necessità di manovre;	Interferenze trasversali organizzative	3 x 2 = 6 Lieve	Tutte le aree interne o esterne, in particolare ove si svolgono lavorazioni da parte di ditte in appalto	Adeguamento al Duvri
				Misure specifiche preventive e protettive a carico dell'Appaltatore
				In caso di sopravvenienze impreviste rispetto ai contenuti della presente valutazione dei rischi per le quali si individuino pericoli di ogni tipo qui non contemplati le attività devono essere immediatamente arrestate e deve essere concordata la più idonea modalità per il superamento delle stesse con l'obbligo di integrazione del DUVRI con la forma di verbale tra le parti

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Ed.: 01 Data: 09/07/2025
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

Interferenza da rischio in ambienti socio-sanitari	Rischi	PI x gR = RI	Aree interessate	Misure di prevenzione adottate dal RUP
Attività di trasporto, carico e scarico, con necessità di manovre;	Interferenze da disturbo di procedure socio sanitarie e non	3 x 2 = 6 Lieve	Tutte le aree interne o esterne, in particolare ove si svolgono lavorazioni da parte di ditte in appalto	Adeguamento al Duvri
				Misure specifiche preventive e protettive a carico dell'Appaltatore
				<p>Qualora risulti al personale della Committenza e/o dell'Appaltatore che le attività da eseguirsi siano incompatibili con il normale svolgimento delle attività del servizio, queste dovranno essere sospese per il tempo necessario all'esecuzione delle medesime ed al ripristino delle normali condizioni di operatività.</p> <p>Il Responsabile del Servizio e l'Appaltatore dovranno definire le nuove modalità di intervento per la definizione dei tempi e modi per l'esecuzione del medesimo</p>

	Titolo: DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENTI	Ed.: 01 Data: 09/07/2025
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008	

4. STIMA COSTI SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 26 commi 5 e 6 del D.Lgs. 81/08 che citano:

“nei singoli contratti di appalto, subappalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli art. 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e di servizi essenziali (art. n. 1655, 1656 e 677 del codice civile) devono esser specificatamente indicati a pena nullità ai sensi dell'art. 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto (....). A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Sulla base dei rischi da interferenza individuati e della tipologia degli interventi previsti in appalto, le azioni indicate per il loro contenimento rientrano all'interno di aspetti organizzativi e di informazione comunque connesse alla specificità delle attività proprie della ditta appaltatrice **e pertanto l'attuazione delle stesse si ritiene non comporti alcun costo aggiuntivo.**

Pertanto con particolare riguardo ai rischi generati dalle strutture della committenza (specialmente rischio biologico, chimico) che, in casi del tutto sporadici ed eccezionali connessi ad interventi imprevedibili, non programmati ed in emergenza, possono comportare il riconoscimento di somme all'impresa affidataria per utilizzo di specifici DPI o l'adozione di idonei elementi protettivi e di riduzione del rischio stesso.

Le somme presuntive sopra indicate, si ritiene potranno essere valutate solo in ragione di una effettiva necessità comprovata e definita in ragione di specifico incontro di coordinamento.